Allegato A)

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1

E' costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti, del codice civile, l'associazione di promozione sociale *ex* Legge 383/2000 denominata "**ASSOCIAZIONE SCRAPPERS ITALIA**", con sede in Aviano (PN), via Luigi Gant n. 11. Essa ha durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e dei terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

In particolare l'Associazione si propone di promuovere, sviluppare e diffondere l'arte dello Scrapbooking valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno.

Art. 3

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere le seguenti attività purché inerenti allo stesso:

- organizzare incontri, manifestazioni, conferenze, seminari, e corsi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- organizzare e gestire, in nome proprio o di terzi, mostre ed esposizioni;
- pubblicare e/o promuovere scritti;
- indire borse di studio e/o premi;
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta.

allegato A all'atto reg.to a Pordenone il 16 GEN. 2014 al n° 336 Mod. 4 con liquidati € 200,00 di cui per imposta IPOT. € /

Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, di fiere di settore, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO - AVANZI DI GESTIONE

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e quella annuale che tutti i soci dovranno versare entro due mesi dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario o annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originari, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione può darsi luogo alla restituzione di quanto versato alla stessa a titolo di versamento al fondo sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 5

L'esercizio sociale termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascuno anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e di quello preventivo per l'esercizio in corso che dovranno poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 6

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Soci

Art. 7

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Sono soci dell'associazione: i soci fondatori, i soci aderenti e i soci onorari.

Sono soci *fondatori* coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; hanno gli stessi diritti e obblighi previsti dai soci aderenti.

Sono *soci aderenti* dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di un voto singolo nelle assemblee convocate dal presidente.

Dopo la sua costituzione chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il consiglio direttivo, anche tramite proprio consigliere delegato, deve provvedere in ordine alle

domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento. Il provvedimento di accoglimento fa acquisire la qualifica di socio dalla data di presentazione della domanda stessa. Il provvedimento di diniego deve essere espresso e l'aspirante socio, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, può ricorrere al mediatore secondo le regole stabilite dal presente statuto.
Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, gli è data facoltà di adire il mediatore di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione e sospesa fino alla pronuncia dello stesso.
Sono *soci onorari* coloro i quali, su delibera dell'assemblea dei soci, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci dell'associazione, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, o il Collegio dei Revisori dei Conti, lo ritengano necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno il 40% (quaranta per cento) dei suoi soci.
L'assemblea è convocata dal Presidente.
La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire con avviso scritto da affiggere all'albo sociale e da spedire con qualsiasi mezzo, anche elettronico, ai soci almeno sette giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.
E' consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, quali teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi. Verificandosi tale presupposto il Presidente e segretario verbalizzante devono trovarsi nello stesso luogo al fine di consentire la stesura e la firma del verbale.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Ciascun associato può

esprimere un voto che potrà essere legittimamente dato anche per corrispondenza; in tale caso, il voto dovrà essere inviato anche in formato elettronico al Presidente e dovrà pervenire entro il giorno precedente la data fissata per l'assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
L'Assemblea:
- approva il rendiconto consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato può esprimere un voto che potrà essere legittimamente dato anche per corrispondenza; in tale caso, il voto dovrà essere contenuto in una busta chiusa indirizzata al Presidente e dovrà pervenire, mediante mezzo, anche elettronico, che dia la prova della ricezione, presso la sede operativa dell'associazione entro il giorno precedente la data fissata per l'assemblea.

Art. 10

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri che verrà di volta in volta stabilito dall'assemblea.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate anche per mezzo di sistemi informatici quali video conferenza e simili.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.
Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.
Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:
- predispone il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che sarà poi sottoposto all'assemblea dei soci;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria dei soci ogni qualvolta lo reputi necessario;

- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- emana, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'assemblea;
- stabilisce la quota minima di versamento iniziale e annuale.
- delibera sulle richieste di adesione all'associazione.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo comportano la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

Art. 11

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 12

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 13

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'associazione

Il Tesoriere tiene la gestione della cassa dell'associazione.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è facoltativo. Qualora nominato si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente sta-

tuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze delle assemblee e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui rendiconti.

SCIOGLIMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle leggi in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, sarà rimessa a un mediatore che sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e in mancanza mediante il ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto presso il Ministero competente.

Art. 17

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi in vigore.

Concesio, lì 17.12.2013

Letto, firmato e sottoscritto

BRIGIDO BIANCA

CABRINI MARINA GIOVANNA

CASELLA CLAUDIA

CESARETTO CRISTINA

RONCALLO GIOVANNA

RUSSELLO RITA